



Il Presidente

Chiarimento n. 9 del 23 marzo 2020.

Con riferimento all'**Ordinanza n. 19 del 21 marzo 2020** (*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.* - si forniscono i seguenti chiarimenti:

1. Gli interventi, su committenza privata, di adeguamento di immobili a destinazione sanitaria finalizzati allo svolgimento di terapie mediche durante il periodo emergenziale rientrano tra le fattispecie per le quali l'attività edilizia risulta consentita, ai sensi della citata Ordinanza.
2. Rientrano del pari tra le fattispecie consentite gli interventi di manutenzione finalizzati ad assicurare la funzionalità di servizi essenziali.

d'ordine del Presidente
il Vice Capo di Gabinetto
avv. Almerina Bove